

federfarma emilia romagna

UNIONE SINDACALE DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
FRA I TITOLARI DI FARMACIA DELL'EMILIA ROMAGNA

Ufficio AGT/ar

Bologna, 23 ottobre 2018

Prot.n. 167

Al Segretario della FIMMG Emilia Romagna e ai Segretari delle FIMMG Provinciali dell'Emilia Romagna

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri dell'Emilia Romagna

Al Presidente SNAMI Emilia Romagna e ai Presidenti SNAMI delle provincie dell'Emilia Romagna


Ai Segretari Regionali della CISL Medici e della FP CGIL Medici

Al Segretario Regionale SIMET Emilia Romagna e ai Segretari Provinciali SIMET delle provincie dell'Emilia Romagna

Al Segretario Regionale SUMAI ASSOPROF Emilia Romagna e ai Segretari Provinciali SUMA ASSOPROF delle provincie dell'Emilia Romagna

Al Segretario Regionale SMI Emilia ROMAGNA e ai Segretari Provinciali SMI delle provincie dell'Emilia Romagna

LORO SEDI



federfarma emilia romagna
UNIONE SINDACALE DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
FRA I TITOLARI DI FARMACIA DELL'EMILIA ROMAGNA

Oggetto ***Sentenza Consiglio di Stato n. 5458 del 19.9.2018.***
Comportamenti prescrittivi perseguibili.

Federfarma Emilia-Romagna desidera portare a conoscenza di codeste spettabili organizzazioni la Sentenza n. 5458 del 19 settembre 2018 pronunciata dal Consiglio di Stato a seguito del ricorso presentato da Federfarma Parma contro la precedente Sentenza del TAR-Emilia-Romagna, Sez. Parma n. 93/2013.

Il tema processuale affrontato nei due gradi di giudizio verteva sulla necessità di accertare l'esistenza di uno o più atti della ASL-Parma volti a far in modo che i medici convenzionati prescrivessero numerosi principi attivi relativi a farmaci concedibili in regime di SSN, non sul consueto modulo, bensì utilizzando una "ricetta bianca", con l'obiettivo non dichiarato di consentire la spedizione di tali ricette solo per il tramite delle strutture pubbliche, escludendo quindi le farmacie convenzionate obbligate all'utilizzo del modulo consueto.

In entrambi i gradi di giudizio la giustizia amministrativa non ha individuato tali atti e conseguentemente i relativi ricorsi non sono stati accolti.

Tuttavia, il Consiglio di Stato, ha avuto modo di accertare che tali comportamenti, consistenti nell'utilizzo della ricetta bianca al posto della ricetta rossa, anche per esplicita ammissione della stessa ASL ci sono stati, sebbene ascrivibili a "prassi" adottate evidentemente in maniera autonoma, dai medici in assenza di disposizioni scritte rivolte a questi ultimi dalla ASL.

A fronte di tale constatazione, il Consiglio di Stato ha concluso che tali comportamenti adottati dai singoli medici andrebbero perseguiti dalla scrivente nelle sedi competenti.

A tale riguardo, occorre rilevare che le farmacie della Regione da anni assistono ad una palese ed ingente contrazione della dispensazione in farmacia di intere categorie di medicinali che vengono erogati ai pazienti tramite distribuzione diretta, mediante l'impiego di moduli che impediscono al cittadino di ottenerli, come sarebbe suo diritto, in farmacia.



federfarma emilia romagna

UNIONE SINDACALE DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
FRA I TITOLARI DI FARMACIA DELL'EMILIA ROMAGNA

Alla luce di tale palese circostanza e delle considerazioni formulate dal Consiglio di Stato, la scrivente è chiamata a valutare ulteriori iniziative che possano tutelare gli interessi professionali ed economici delle farmacie associate.

In tale ottica, come prima iniziativa, nell'intento di evitare l'instaurarsi di contenziosi a danno di professionisti, la scrivente Unione regionale, con la presente invita le organizzazioni in indirizzo, ciascuno per la propria competenza a diramare ai propri iscritti una adeguata informazione, con l'obiettivo di invitarli a cessare la prassi sinora adottata riguardo l'uso improprio della ricetta bianca ed a ribadire il legittimo comportamento prescrittivo che impone, come indicato dal D.M. 18 maggio 2004, che la prescrizione di farmaci erogabili in regime di SSN avvenga unicamente con la ricetta rossa.

Peraltro, l'azione di informazione a tutela dei propri iscritti che la scrivente sollecita alle organizzazioni in indirizzo tiene conto di due ulteriori elementi.

Il primo riguarda il ruolo della ASL, dalla quale attesa la sua condotta processuale, è lecito non attendersi un'azione di informazione sul tema in esame nei confronti della classe medica, dal momento che in sede processuale, pur confermando di essere a conoscenza di tali comportamenti prescrittivi li ha addebitati unicamente a prassi dei medici, senza ritenere opportuno intervenire per fare chiarezza a tutela dei medici stessi ed esponendoli, in sostanza, alle possibili azioni legali della scrivente.



federfarma emilia romagna

UNIONE SINDACALE DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
FRA I TITOLARI DI FARMACIA DELL'EMILIA ROMAGNA

Il secondo elemento di riflessione riguarda una norma di legge, ossia l'art. 1 della Legge 425 del 1996, che, nell'imporre l'utilizzo degli appositi moduli del SSN per la prescrizione dei farmaci rimborsabili a carico del SSN, prevede in caso contrario, che il medico, all'esito degli appositi controlli, sia chiamato a ripagare il farmaco indebitamente prescritto.

Fiduciosa nell'accoglimento delle richieste sopra illustrate, la scrivente resta in attesa di un cortese e sollecito riscontro.

E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti

IL PRESIDENTE
DOTT. ACHILLE GALLINA TOSCHI
(FIRMATO)
